

## XLIII.

## TORNATA DEL 22 MARZO 1900

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — — Approvazione, senza discussione, degli articoli del disegno di legge: « Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini » (N. 54) — Volazione a scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge: « Stipendi dei professori delle Scuole e degli Istituti tecnici ed altri provvedimenti » (N. 15) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Pierantoni, Dini, relatore, Sormani-Moretti ed il ministro della pubblica istruzione — Approvazione dei primi tre articoli del progetto di legge, dopo osservazioni e dichiarazioni dei senatori Dini, relatore, Pierantoni, Roux, Buonamici, Cantoni, Siacci e del ministro della pubblica istruzione — Rinvio a domani del seguito della discussione — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 16 e 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e di agricoltura, industria e commercio.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Approvazione degli articoli del disegno di legge:**  
« Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini » (N. 54).

PRESIDENTE. Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale del disegno di legge: « Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini ».

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

## Art. 1.

Per gli effetti di questa legge e di ogni altra legge penale sono considerati vini non genuini,

oltre a quelli preparati con materie diverse dall'uva fresca o semplicemente appassita:

i vini ottenuti con uve secche;

i vini che per le miscele fatte con essi, ovvero per le sostanze che contengono siano dichiarati tali dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

## Art. 2.

La preparazione a scopo di vendita ed il commercio dei vini non genuini sono vietati; e chiunque prepara a scopo di vendita, pone in vendita o mette altrimenti in commercio vini non genuini è soggetto, fuori dei casi previsti dagli art. 295, 319 e 322 del Codice penale, all'ammenda non minore di lire cento.

In caso di recidiva potrà essere aggiunto l'arresto fino ad un mese.

Sono sempre considerati come preparati a scopo di commercio i vini non genuini esistenti

nelle cantine, nei depositi o magazzini dei commercianti e negli esercizi di vendita all'ingrosso e al minuto.

(Approvato).

#### Art. 3.

Chiunque commercia o fa spaccio di vino è tenuto, ovunque la merce si trovi, a fornire, dietro pagamento al prezzo corrente di vendita, campioni ad ogni richiesta dell'autorità prefettizia o degli agenti di finanza.

Il contravventore sarà punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le Stazioni agrarie ed i laboratori di chimica agraria alla dipendenza dello Stato, come pure i laboratori chimici municipali, sono obbligati di eseguire le analisi dei vini che si sospettano non genuini, mediante pagamento, se l'analisi è richiesta da privati, di una tassa da fissarsi col regolamento per la esecuzione della presente legge.

Le modalità concernenti il prelevamento dei campioni e la presentazione dei vini destinati all'analisi saranno stabilite dal regolamento.

I certificati di analisi saranno rilasciati in esenzione di tassa di bollo.

(Approvato).

#### Art. 5.

Qualora le infrazioni al disposto dei sovra-citati articoli del Codice penale e della presente legge riguardino vini presentati per essere spediti fuori del Regno, si applicherà il massimo della pena.

(Approvato).

#### Art. 6.

Nei casi di recidiva l'autorità giudiziaria, oltre alle pene contemplate negli art. 295 e 322 del Codice penale, ordinerà la chiusura dello spaccio del contravventore per un periodo di tempo da tre a sei mesi.

(Approvato).

#### Art. 7.

I vini esteri sono esclusi dai depositi franchi e non possono essere oggetto, nel Regno, di alcuna manipolazione, taglio o miscuglio.

Ai contravventori sono applicabili le sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 6 della presente legge.

I vini in arrivo dall'estero contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da farli ritenere di produzione italiana, saranno confiscati.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le sentenze di condanna saranno, a spese dei condannati, pubblicate nei giornali locali ed affisse nell'Albo della Camera di commercio, del Comune e dei Comizi agrari della Provincia dov'è la residenza dei trasgressori, e per i casi contemplati dall'art. 5 anche nell'Albo dei Consolati italiani del paese dove il vino venne spedito.

(Approvato).

#### Art. 9.

Le disposizioni dell'art. 2 non si applicano al vinello ottenuto dalla fermentazione delle vinacce fresche e venduto sotto la denominazione di *vinello di graspi*.

(Approvato).

#### Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere all'attuazione della presente legge con regolamento da approvarsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Provvedimenti per la spedalità degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma ricoverati nell'ospedale della Capitale »;

« Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini ».

Prego il signor senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.  
DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

**Discussione del disegno di legge: « Stipendio dei professori delle scuole e degli Istituti tecnici ed altri provvedimenti » (N. 15).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stipendi dei professori delle scuole e degli Istituti tecnici ed altri provvedimenti ».

Consente il signor ministro della pubblica istruzione che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale?

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Acconsento.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 15-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni, iscritto.

PIERANTONI. Se l'Ufficio centrale non avesse emendata la legge deliberata dal ramo elettivo del Parlamento, e se l'onor. ministro dell'istruzione pubblica non avesse consentito che la discussione si aprisse sulle emendazioni deliberate da valorosi colleghi, io mi sarei taciuto; ma perchè si vuole dare, come è potestà del Senato, sorte migliore alla classe benemerita degli insegnanti che compiono l'ufficio di preparare la educazione e le energie produttive delle nuove generazioni italiane, io non posso tacere.

Il disegno di legge scioglie una promessa fatta sette anni or sono. Le severe necessità del bilancio indussero i ministri del tesoro e della pubblica istruzione a studiare un sistema economico, per cui, riconcentrando alcuni insegnamenti, si ottiene una somma stimata idonea a provvedere a modeste aumentazioni di stipendi senza aggravare il bilancio dello Stato. L'Ufficio centrale ha creduto di ascoltare le rimostranze di molti insegnanti e di migliorare la legge, partendo dal concetto di dare giustizia distributiva e migliore eguaglianza di tratta-

mento. In questo modo esso ha proceduto? Non ha creduto di dare a venti presidi delle maggiori città italiane l'aumento voluto dal ministro e già deliberato dall'altro ramo del Parlamento di lire 1200 all'anno per ciascuno; invece ha preso la somma assegnata di 24 mila lire e l'ha distribuita in gran parte a vantaggio degli insegnanti delle matematiche nei ginnasi. Così il disegno di legge, che aveva il fine di provvedere innanzi tutto ad un pareggiamento fra gl'impiegati delle scuole e degli Istituti tecnici, ha dilatato un po' il suo obbietto. È cosa certa che non tutti gl'insegnanti sono rimasti contenti delle emendazioni. I presidi, che veggono ritolto quello che loro già era stato dato da due dei fattori del potere legislativo, dal Ministero, che agisce in nome della Corona, e dalla maggioranza della Camera elettiva, sperano che sia mantenuto l'aumento. Moltissimi professori hanno fatto pervenire a noi sobrie ed eloquenti osservazioni sopra le tabelle emendate, le quali meritano tutta la nostra attenzione. Io, favorevole a tali rimostranze, vorrei che, fatta ragione ai presidi, si provvedesse benanche ad altri capi d'Istituti di educazione e d'istruzione. I direttori effettivi di ginnasi dovrebbero vedere aumentate le loro competenze almeno a 3000 lire, perchè bisogna riconoscere che un capo di Istituto perviene a simigliante ufficio delicatissimo in un'età relativamente tarda. Io ne conobbi parecchi che avevano già lavorato e insegnato trent'anni e più. Gravissimi e delicati sono gli uffici di un capo d'Istituto. Egli deve mantenere la concordia tra gl'insegnanti, indirizzare armonicamente la educazione e l'istruzione dei giovani; deve serbare relazioni con i padri e le madri di famiglia, con i giovani e con le pubbliche autorità, intervenire a tutte le solennità pubbliche, spesso associarsi anche agli inviti pomposi di banchetti ufficiali, a solennità civili e patriottiche. In verità io dico che trattare i capi di ufficio allo stesso modo dei professori non sembra a me cosa equa e normale.

Lo studio comparato insegna che tutti i capi di ufficio sono trattati diversamente dai loro dipendenti. Perchè non si usa lo stesso criterio per i direttori dei ginnasi?

Se facciamo uno studio comparato degli stipendi che si danno ai professori dei ginnasi e degli Istituti tecnici e di quelli che si danno agli impiegati delle amministrazioni dello Stato, noi

abbiamo risultanze che fanno manifesto lo ingiusto trattamento fatto agli educatori nazionali.

Si raccoglie da questo esame che altre classi d'impiegati, stimabili tutti, i quali servono negli uffici del registro, nelle dogane, nella pubblica sicurezza, hanno stipendi superiori dei nostri professori.

Onde io dico: perché questa legge che fece tante promesse, non potrebbe sanzionare detto principio di eguaglianza distributiva e di remunerazione secondo il merito anche per i direttori dei ginnasi? Il disegno ha ridotto a cinque i direttori titolari effettivi. Io domando: è bello, è utile il ridurre a così povero numero uffici che sono l'alloro della lotta scientifica, il premio del merito morale, intellettuale e civile? Non era meglio di conservare almeno il numero di 10? Io non vo andar per le lunghe.

È certo che gl'impiegati dello Stato de' quali ho parlato, riscuotono da 4 o 5 mila lire all'anno, e si noti che per entrare nelle carriere amministrative da me indicate, basta per lo più avere conseguita la licenza liceale o quella d'Istituto tecnico, invece maggiori titoli, maggiori prove si dimandano per ottenere ufficio di professori. Spesso fui testimone dei discorsi che avvengono nei capiluoghi di circondario, ove per lo più hanno sede ginnasi separati da licei. In quei luoghi il pubblico in gran parte giudica gli stipendiati secondo il valore degli stipendi che hanno; spesso il buono e cortese professore si loda della carriera già fatta dal suo discepolo che entrò negli uffici amministrativi, ma rimpiange le sue strettezze personali.

Ora il Senato comprenderà che, se torna inelemente e non accettabile il togliere ai presidi quello che era già stato dato dal Governo e dal ramo elettivo del Parlamento, si farebbe giustizia più misurata e civile accogliendo le mie proposte. L'Ufficio centrale ha sotto gli occhi la dimostrazione delle sperequazioni, che tuttora esistono in questo disegno di legge. I professori delle scuole tecniche, che dovevano essere pareggiati agli altri professori, incominciano come reggenti con L. 1200 annuali e i professori di ginnasio incominciano da incaricati ed hanno L. 1500. Non si potrebbero trattare nello stesso modo i professori dei due Istituti?

Io non so quali sieno i criteri con i quali

attualmente sono dati gli incarichi, ma quando aveva l'onore di sedere modesto impiegato nel Ministero della pubblica istruzione negli anni migliori della mia vita, vidi che gl'incarichi erano per lo più dati a giovani di belle speranze, che recavano raccomandazioni e che bene promettevano. Ma un incarico ricevuto difficilmente è conservato anche quando i servizi che si rendono non sono molto lodati. Invece il reggente ha titolo migliore dell'incaricato. I professori tecnici possono, quasi tutti dare due insegnamenti, e lo dissi, nel cumolo degli insegnamenti sta la economia della legge. Didatticamente approvo il proposito di riunire in unico insegnante due insegnamenti. La riunione gioverà a far cessare il criterio singolare, esclusivo di molti professori, i quali giudicando con un sentimento troppo esagerato il loro speciale insegnamento, mancano di quel criterio, di cui ci danno luminoso esempio i professori tedeschi che stimano i risultamenti complessivi, la maturità dell'ingegno, e non hanno la impossibile pretesa che ciascun giovane risponda mostrandosi pienamente istruito in ciascuna delle numerose materie.

Ma, se ne togliamo i professori di francese e quelli di matematica dei ginnasi, gli altri professori, per la osservanza degli orari delle scuole non potranno procurarsi altre cattedre per ottenere un doppio stipendio, perchè al lavoro diretto della scuola si deve aggiungere l'altro camerale, che molti professori debbono compiere per le emendazioni degli scritti dei giovani.

Io vidi alcun professore di francese riscuotere 5000 lire annuali riunendo l'insegnamento di più scuole. Ma io non censuro il maggiore stipendio assegnato dato ai professori titolari di francese di 1<sup>a</sup> classe. Anzi voglio dire ai professori italiani che non abbiano gelosia di questo trattamento che la legge per quelli fa, perchè la società internazionale cammina malgrado le antitesi degli odi verso un ordinamento di solidarietà; onde chiunque ami la patria, e ne voglia il bene deve desiderare che il ministro della pubblica istruzione possa avere buoni insegnanti delle lingue francese, inglese e tedesca, indispensabili ai negozi italiani, alla diffusione del nostro ingegno e del nostro lavoro nel mondo. Oggi è assai difficile trovare valorosi insegnanti di lingue straniere, perchè tale ceto

di studiosi non si può formare nei termini dello Stato, nè gli studi sono comandati per tutte e tre le lingue indicate. Io vedo non lontano il giorno nel quale le Camere di commercio, che furono stabilite nelle grandi capitali straniere, sentiranno la necessità di provvedere, mediante la istituzione di sezioni di scuole magistrali, a preparare i buoni maestri di dette lingue. I figli degli Italiani nati o viventi all'estero potranno essere il semenzaio di tali insegnamenti. Al presente torna difficile invenire numerosi professori che sappiano insegnare bene il francese, perchè bisogna conoscere le analogie, i rapporti che esistono tra due lingue, e parlare il francese benissimo. Se alcun professore eccellente avrà uno stipendio maggiore di quelli dati agl'insegnanti della coltura nazionale, la sperequazione sarà semplicemente aritmetica, perchè il maestro di francese difficilmente potrà attendere a due insegnamenti nella stessa scuola.

I professori effettivi di francese al presente sono pochissimi, e l'aumento di stipendio per l'ultima classe potrà servire di sprone, dovendo noi cercare i modi di colmare la deficienza del personale insegnante. Dette tali cose, io vo' concludere. Nessuno può negare la sperequazione gravissima, che tuttora esiste nella legge; io non approvo la emendazione che toglie ad alcuni per dare ad altri. Ci pensi l'onor. ministro della pubblica istruzione e induca l'Ufficio centrale a restituire lo aumento ai presidi, e a correggere del pari le altre ingiustizie da me dimostrate per rimuovere gli onesti lamenti che a noi giunsero.

Per quanto io non possa lottare con le prove di aritmetica e coll'algebra degli egregi colleghi dell'Ufficio centrale, penso che tutto si riduca a pochissime migliaia di lire. È possibile che non si possano assegnare per una classe tanto benemerita di cittadini? E vero che viviamo in un tempo in cui un proiettile del maggiore cannone del *Duilio* vale lo stipendio di un professore universitario, aumentato anche di due quinquenni (*Si ride*) cioè 6000 lire, ma cessiamo da tali follie e pensiamo che i professori, i quali completano i padri di famiglia, sono gli educatori e i preparatori degli animi degli Italiani, e che senza senno, valore e virtù, i grandi strumenti rimangono inerti, improduttivi.

Due deliberazioni stimo possibili: o l'Ufficio centrale vorrà emendare la legge e compiere

l'opera di emendazione per il fine di far trionfare la giustizia distributiva, ovvero esso negherà ogni altra correzione. Nei due casi la legge dovrà tornare a Montecitorio. Se sarà possibile che la legge sia di nuovo esaminata dalla Camera elettiva nelle condizioni politiche presenti, l'onorevole ministro della pubblica istruzione, consultandosi col suo collega del tesoro, vorrà ottenere la modesta somma di altre 40 o 50 mila lire, che serviranno a rendere giustizia a tutti. Altrimenti, i professori per i quali ho discorso raccomanderanno gli emendamenti da me indicati, che non sono molti, ai loro deputati.

Io non saprò adagiarmi nella promessa di leggi future, perchè so quanto le riforme attinenti al progresso della pubblica istruzione procedano con calzari di piombo e spesso il piombo si liquefa.

Un'altra proposta, ed avrò finito. In un progetto di emendazione di recente a noi trasmesso è detto che taluni professori per l'aumento degli stipendi perderanno il titolo, che già hanno, di professori titolari.

Non ho compreso a quale classe si riferisca il provvedimento. Consiglio che una disposizione aggiuntiva mantenga il diritto acquisito al titolo, perchè non *de solo pane vivit homo*.

Credo che questi miei voti toccheranno il cuore dell'onorevole ministro della pubblica istruzione. Ringrazio pertanto il Senato di avermi ascoltato con benevolenza, perchè sa che in me detta la coscienza di compiere un civile dovere. (*Bene*).

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. Il senatore Pierantoni ha fatto vari appunti all'operato dell'Ufficio centrale ed alle sue proposte; permetterà dunque il Senato che il più brevemente che mi sarà possibile io giustifichi le proposte medesime.

Quando l'Ufficio centrale si trovò davanti il progetto di legge della Camera pensò che con quello si era voluto provvedere al miglioramento delle condizioni degli insegnanti degli Istituti e scuole tecniche dei ginnasi, e dei licei, ma nel fatto questi miglioramenti non venivano ad esservi che per una parte assai piccola di quelli insegnanti; tanto è vero che vi era, ad esempio, un gran numero di professori di 1ª classe d'Istituti tecnici, i quali non veni-

vano ad avere che sole 60 lire di aumento all'anno, mentre l'altra parte di professori della stessa classe, poco più della metà soltanto, aveva l'aumento di 360 lire all'anno; alcuni altri professori, pure degli Istituti tecnici, ma di altre classi, non avevano nessun aumento; e così avveniva anche nei ginnasi e nei licei.

L'Ufficio centrale non poté non rilevare che, creando tali disparità, talvolta anche fra insegnanti dello stesso Istituto, dei quali alcuni venivano aumentati di stipendio, e altri non avevano alcun aumento, o lo avevano soltanto lievissimo, ne sarebbero poi venuti lamenti grandissimi, dannosi anche al buon andamento dell'istruzione; e perciò l'Ufficio centrale, dovette proporsi di vedere se fosse stato possibile rimediare a questi inconvenienti. Questo studio lo ha portato alle modificazioni sulle quali ora si discute.

Come si poteva fare un miglioramento anche per quegli insegnanti che non ne avevano nessuno, o che lo avevano soltanto lievissimo? Le ristrettezze del bilancio s'imponevano; gli aumenti delle tasse che erano state votate dalla Camera dei deputati producevano quel tanto che è indicato nelle relazioni della Camera e nulla più; dai limiti che venivano da questi elementi non potevamo uscire, il ministro del tesoro si sarebbe certamente opposto; quindi non restava che ricercare se fra le disposizioni che erano state prese ve ne fossero alcune che potessero opportunamente ed equamente essere modificate in modo, da produrre un margine che permettesse poi di portare un aumento a quelli stipendi che non ne avevano avuto nessuno, o che l'avevano avuto soltanto minimo.

Prima di tutto fu rilevato dall'Ufficio centrale che per l'intendimento di equiparare il trattamento fatto dalla legge Villari del 1892 ai presidi dei licei con quello da farsi ora nei presidi dei 62 istituti tecnici, si erano venute a creare per questi istituti due sole categorie di presidi effettivi, e una minima di presidi incaricati.

I presidi incaricati erano 9, mentre gli effettivi erano 53, dei quali 33 a L. 4100 e 18 a L. 3500 di stipendio.

Ora degli Istituti tecnici ce ne sono 31 nei quali il numero degli studenti non arriva a 100; e precisamente vi sono 8 Istituti che hanno un numero di studenti sotto ai 50, e 23 che ne hanno fra i 50 e i 100; mentre, degli altri, 20

ne hanno fra 100 e 200, 2 fra 200 e 300, 3 fra 300 e 500 e 6 sopra ai 500; e con 31 Istituti così piccoli, la metà giusta del numero totale degli Istituti, come poteva ammettere l'Ufficio centrale che non si facessero, si può dire, che presidi con stipendi di 3500 e 4100 lire, essendo gli altri incaricati soltanto nove?

Rilevò pure l'Ufficio centrale che a differenza delle scuole classiche che sono tutte dello stesso genere e hanno tutte uno stesso indirizzo, gli Istituti tecnici hanno un indirizzo tutto affatto differente, non solo dagli Istituti classici, ma anche fra di loro perchè si compongono di varie sezioni distinte, tantochè alcuni ne hanno 2, altri 3 ed altri 4, e uno persino ne ha 1 sola; e la stessa legge Casati, che li istituì, sancì esplicitamente queste diversità a seconda anche dei luoghi nei quali dovevano istituirsi; quindi era non solo ammissibile, ma anche naturale, che non dovessero essere uguali per tutti le disposizioni che dovevano regolarli; e fu perciò che l'Ufficio centrale pensò che non si dovessero mantenere tutti quei presidi titolari che venivano stabiliti dal progetto della Camera, ma se ne dovesse stabilire un numero minore, facendo poi un maggior numero d'incaricati da destinarsi specialmente agli Istituti minori, e darsi questi incarichi della presidenza a professori titolari degli Istituti medesimi.

In tale concetto fu poi confermato l'Ufficio centrale, dal fatto che altrimenti più difficile sarebbe stato il passaggio dallo stato attuale a quello nuovo che veniva creato dal progetto della Camera, inquantochè appunto per le disparità giustamente volute dalla legge Casati, ma che nell'attuazione pratica furono anche alquanto esagerate, i presidi attualmente sono di 15 classi, ed hanno stipendi che vanno da 5000 lire a 6000, come si rileva dalla tabella A, relativa allo stato attuale; e questi si sarebbero dovuti ridurre d'un colpo quasi tutti a L. 4100 e a 3500.

Questo passaggio col progetto della Camera si faceva colle disposizioni dell'art. 2, le quali mantenendo l'insegnamento a quelli che l'avevano, stabilivano che i presidi con insegnamento conservassero ciascuno gli stipendi che complessivamente avevano, dando però loro come presidi il nuovo stipendio, e come insegnanti le differenze, cioè quello che restava dell'assegno totale; ma così facendo ne sarebbe

venuto che per l'insegnamento molti avrebbero avuto compensi assolutamente irrisori. Ne avveniva, per esempio, che, non tenuto conto degli aumenti sessennali che restavano a tutti, il preside dell'Istituto nautico di Palermo, avrebbe avuto sole 260 lire come insegnante di fisica, quello dell'Istituto tecnico di Trapani per l'insegnamento della storia e geografia avrebbe avuto solo 388 lire, quello di Sondrio per la fisica sarebbe stato pagato con 340 lire, e lo stesso sarebbe stato per molti altri; e insegnamenti così male retribuiti non so davvero con quale impegno sarebbero stati dati, e se i presidi avrebbero continuati a darli.

L'Ufficio centrale stabilì quindi che dovesse farsi una nuova tabella per i presidi degli Istituti tecnici, fissando un numero minore di presidi titolari ben pagati, divisi in più classi, ed un altro numero di presidi, circa la metà, semplicemente incaricati; e questo portò una prima somma di circa 75,000 lire a disposizione dell'Ufficio centrale senza danneggiare l'insegnamento, anzi togliendo l'inconveniente della eccessiva uniformità, e l'altro che, conservando ai presidi l'insegnamento, venissero ad essere pagati per questo con somme minime; inquantochè diminuendo sui loro attuali stipendi complessivi la somma ad essi assegnata come presidi dalla nuova tabella, restava loro una somma maggiore come insegnanti.

Avuta così l'Ufficio centrale, dalla tabella degli Istituti tecnici, una somma a disposizione per migliorare gli stipendi dei professori, passò ad esaminare la tabella degli Istituti classici.

Per questi trovò che in sostanza i principali miglioramenti si riferivano agl'insegnanti di francese e ad alcuni professori del corso ginnasiale inferiore e a 20 presidi di licei di sette città principali, e cioè Roma, Napoli, Torino, Milano, Palermo, Venezia e Firenze ai quali si assegnava una sovvenzione straordinaria annua di 1200 lire per ciascuno.

L'Ufficio centrale si chiese la ragione dell'aumento di queste 1200 lire all'anno che veniva accordata a quei presidi, ed a vero dire, la ragione non fu trovata, tanto più che questi presidi oltre lo stipendio riscuotevano somme non indifferenti per le propine e per le classi aggiunte e per altri titoli, e raggiungono non solo le 5000 lire ma alcuni anche le 6000, le 7000 e più con i vari assegni che hanno, e

precisamente come ho notato nella relazione. Di questi presidi, fra stipendi, propine e classi aggiunte, senza contare i sessenni, e per alcuni anche altri assegni, 3 vengono ad avere fra lire 4500 e 5000, 6 fra 5000 e 5500, 7 fra 5500 e 6000, 2 fra 6000 e 6500, 1 fra 6500 e 7000 e uno sopra alle 7500; nè d'altra parte vi era ragione per dare un tale assegno straordinario ai presidi dei licei di quelle città, e non darlo anche a quelli di altre come ad esempio a uno di quelli di Genova, e a quelli di Messina, Catania, ecc. che pure avevano un grande numero di studenti.

Tutto insieme dunque a questi presidi veniva fatto l'aumento di 24,000 lire, per quanto in sostanza siano già pagati convenientemente, e nel tempo che si spendevano per essi, cioè per soli 20 funzionari 24,000 lire, per i 561 insegnanti del corso ginnasiale inferiore, il miglioramento si riduceva per tutti insieme a sole lire 29,000.

L'Ufficio centrale non poteva esitare; legato dalle strettezze del bilancio, spinto dal bisogno di trovare delle somme che servissero a fare dei miglioramenti più necessari di quelli che si proponevano qui per 20 presidi, già abbastanza provvisti, non potè esitare, dico, a proporre al Senato di togliere quell'assegno, e valersene per migliorare gl'insegnanti meno retribuiti.

Dimodochè: soppressione dell'assegno ai presidi delle dette città principali e cambiamento di ruolo dei presidi negl'Istituti tecnici, costituirono il cardine che doveva servire a dare gli elementi per poter migliorare le condizioni degli altri insegnanti.

Trovata così una parte della somma necessaria, circa 100 mila lire e 55,000 deciso a procurarsele col proporvi di non consentire la diminuzione di alcune tasse nelle scuole complementari, oltre ad altre somme per circa 30,000 che alle tabelle dirò come sono venute, ebbe modo l'Ufficio centrale di studiare e proporre al Senato un miglioramento conveniente negli stipendi di una gran massa d'insegnanti in più di quelli a' quali veniva a recar vantaggio il progetto della Camera, e ciò senza neppure valersi di tutte le disponibilità rinvenute, onde andare sempre sul sicuro nel bilancio; e non sussiste ciò che ha detto l'onorevole Pierantoni (forse la complicazione di tutte queste tabelle lo ha tratto in errore) che l'Uf-

ficio centrale se ne sia valso solo per portare un miglioramento agli insegnanti di matematiche nei ginnasi.

Questi erano rimasti nel progetto della Camera allo stipendio primitivo di 2200 lire, e nell'Ufficio centrale alcuni proponevano di elevare il loro stipendio a 2700 lire come è per tutti gli altri insegnanti delle scuole tecniche e del corso ginnasiale inferiore, e certo la proposta sarebbe stata giustificata.

Pur tuttavia, tenuto conto di alcune speciali considerazioni, l'Ufficio centrale si limitò a fissare il massimo degli stipendi degli insegnanti di matematica nei ginnasi a 2500 invece che a 2700 lire.

E mentre fissò questo massimo di L. 2500 per lo stipendio degli insegnanti di matematica, l'Ufficio centrale propose un miglioramento per i professori del corso ginnasiale inferiore.

E come lo propose? Conservando gli stipendi che erano stati fissati dalla Camera, ma migliorando la ripartizione degli insegnanti fra le singole classi col portare un numero assai forte di professori da una classe alla precedente, e così via via fino alla prima classe, dando loro così la possibilità di avere miglioramenti che prima non si sognavano, neppure da lontano, di avere.

Ma non basta.

Le proposte dell'Ufficio centrale non solo portano dei miglioramenti agli insegnanti del corso inferiore, ma li portano anche a quelli del corso superiore.

Basta leggere la tabella, e si trova che secondo il progetto della Camera 80 avevano 2700 lire, e ora questi passano tutti a 2800; 85 erano a 2400 e ora ce ne sono 90 che passano a 2500; 85 erano a 2000 e ora 100 passano a 2200.

I reggenti erano 124 nel progetto della Camera e ora sono 104; con questo dunque si son fatti salire alcuni delle classi inferiori alle classi superiori, e si sono aumentati di stipendio; e in questa guisa altri molti, anche nel corso ginnasiale superiore, vengono avvantaggiati.

Non è esatto poi che non si sia pensato ai direttori dei ginnasi isolati.

I direttori avevano prima 2700 lire come i professori delle classi superiori di ginnasio, e ora, come si propone di aumentare lo stipendio ai professori di queste classi, si propone pure

di aumentarlo ai direttori, portandolo anche per loro a 2800.

Dunque non è soltanto per gli insegnanti di matematica che l'Ufficio centrale ha pensato, ma ha pensato a tutti quanti i professori dei Ginnasi e anche ai direttori.

È vero che l'Ufficio centrale ha ridotto il numero dei direttori titolari dei Ginnasi isolati, da 10 come la Camera aveva proposto, a 5.

L'Ufficio centrale non tiene gran cosa a questa riduzione, ma deve dire la ragione per la quale fu indotto a farla.

La ragione è questa:

Non ci sono che quattro Ginnasi isolati che hanno più di 100 scolari, gli altri 71 Ginnasi hanno meno di 100 scolari ciascuno, e ve ne sono alcuni che fra tutte e 5 le classi hanno solo 18 scolari; sicchè sono quasi più gli alunni che i professori.

È quindi naturale che l'Ufficio centrale abbia trovato cosa migliore l'aver dei professori incaricati della direzione, piuttosto che avere dei direttori che non abbiano altro ufficio tranne la direzione, per Ginnasi che non hanno che un minimo numero di studenti.

Noi non abbiamo migliorato, è vero, le condizioni degli insegnanti di francese in confronto a quelle ad essi fatte dalla Camera, e credo che l'Ufficio centrale abbia fatto benissimo. Mia opinione anzi sarebbe stata che non dovessero darsi loro neppure gli aumenti votati dalla Camera, ed è solo per non modificare di troppo il progetto della Camera che io non ho presentata e sostenuta questa proposta. Lo dico francamente. Invece questi insegnanti non sono affatto contenti, e fanno reclami anche per l'aumento fatto loro dalla Camera dei deputati, non trovandolo sufficiente.

Col progetto della Camera che l'Ufficio centrale non muta, basta confrontare il vecchio ruolo col nuovo per vedere che degli insegnanti di francese sette hanno un aumento annuo di lire 600, quaranta di lire 400, trenta di lire 300, venti di lire 200 e tredici di lire 100. Sicchè sopra 187 insegnanti di francese nei ginnasi, centodieci hanno un miglioramento sensibile nei loro assegni; nè di questo si contentano, e fanno anche tutti quei confronti, che a me duole davvero che si facciano e si stampino, e dei quali ha parlato qui il senatore Pie-

rantoni, cogli insegnanti di francese nelle scuole tecniche.

Per le scuole tecniche vi è un ruolo unico, e quindi i professori di francese possono arrivare fino a 2700 lire invece che a 2200 come nei ginnasi. Ma sa il Senato quanti di questi insegnanti di francese delle scuole tecniche hanno 2700 lire? Sei sopra centottantasei! Ed è poi sicuro che dei miglioramenti che si fanno ai professori delle scuole tecniche, ne fruiranno molti degli insegnanti di francese? I professori di francese nelle scuole tecniche sono confusi nello stesso ruolo cogli altri professori; in buona parte poi li trovate nell'annuario notati come insegnanti di materie secondarie, e nelle classi più basse o fra i supplenti. Quindi moltissimi di essi non avranno che miglioramenti minimi o nessuno; mentre per quelli del ginnasio non avverrà certamente così in quanto essi fanno un ruolo a parte.

A dire il vero a me duole di dovere entrare qui in questi dettagli, ma più mi duole, lo ripeto francamente, che si siano mandati a stampa al Senato questi confronti; che ci si venga a dire: noi professori di ginnasio siamo trattati in questo modo, e quelli delle scuole tecniche sono trattati in quest'altro tanto migliore.

Mettere in evidenza con tali prospetti, che poi sono anche assolutamente sbagliati, tali differenze fra insegnanti che dovrebbero invece concorrere tutti insieme ad uno scopo solo, quello del buon andamento dell'istruzione, ha un qualche cosa che io non posso affatto approvare. Ma ad ogni modo questi prospetti son qui; a me non sono stati mandati, ma altri colleghi li hanno avuti, e lo stesso senatore Pierantoni li ha letti fra noi, e io non vorrei che il Senato venisse per quelli ad essere tratto in equivoco.

In quei prospetti trovo detto, e vi si è soffermato or ora l'onor. Pierantoni: « Gli insegnanti di francese nei ginnasi incominciano come incaricati a 1500 lire e nelle scuole tecniche incominciano come reggenti a 1800 lire », e un confronto simile è fatto per gl'insegnanti della matematica.

Ora la tabella delle scuole tecniche ha, è vero, i reggenti a 1800 lire come li ha quella dei ginnasi, ma ha altresì gl'incaricati di prima classe a 1500 lire e quelli di seconda a 1200.

Dunque non sussiste che gl'insegnanti di francese incomincino con 1800 lire nelle scuole

tecniche e con 1500 nei ginnasi; incominciano nelle scuole tecniche con 1200 lire, e ce ne sono un buon numero che sono a questo stipendio, e anche con stipendio inferiore come supplenti.

Lo stesso è per gl'insegnanti di matematiche; dunque hanno preso equivoco coloro che hanno fatto questo prospetto, non hanno ben studiato i dati delle tabelle; e quindi discutendo su quei prospetti si discute su dati che sono ben lungi dall'essere esatti.

Non escludo che anche per gli insegnanti di francese come per gli altri sarebbe stato desiderabile che si fosse potuto fare di più; ma ulteriori aumenti di tasse non possono farsi e le condizioni del bilancio sono quelle che sono e, quando si voglia andare sul sicuro come già dissi che vogliamo andare noi, non consentono, almeno per ora, aumenti maggiori.

D'altra parte non bisogna dimenticare che i professori di francese (se si debbono fare dei confronti) si trovano in certo modo in una condizione diversa dagli altri insegnanti, sia perchè per la natura del loro insegnamento, specialmente dal fatto di essere insegnanti governativi traggono il modo di avvantaggiarsi colla istruzione privata presso le famiglie, in un grado immensamente maggiore di quello che possono fare gli altri insegnanti, sia perchè per regola generale da questi si differenziano molto per gli studi. E difatti i professori del ginnasio per potere insegnare bisogna che abbiano almeno la licenza universitaria per le classi inferiori, e debbono avere la laurea per le classi superiori; ciò almeno per regola generale. Invece gli insegnanti di francese ottengono il diploma colla sola licenza liceale o d'istituto tecnico e con un semplice esame di abilitazione; quindi le loro condizioni, in fatto di studi anteriori e di cultura, sono ben differenti.

L'onor. Pierantoni ha accennato anche ad alcuni professori che perdono la titolarità in seguito alle nuove disposizioni. Di questi, secondo la nostra tabella, non ve n'è alcuno. Però, poichè egli ha soggiunto che non aveva ben compreso la cosa sulla quale alcuni professori avevano richiamato la sua attenzione, penso che egli abbia voluto piuttosto parlare dei professori di ginnasio od altri istituti che per passare a classi o istituti superiori hanno perduto il grado di titolare diventando reggenti.

Ma, se è questo, basta che l'onor. Pierantoni

legga l'art. 4 e troverà una disposizione che ad essi provvede, disposizione alla quale io davvero non tengo, e che anzi avrei veduta cancellata volentieri da questo progetto, ma che essendoci venuta dalla Camera dei deputati noi l'abbiamo mantenuta con convenienti modificazioni.

Voglio sperare quindi che l'onor. Pierantoni si troverà soddisfatto.

Non ho altro da dire.

Ripeto che sarei contento io per il primo, e sarebbe stato felice l'Ufficio centrale, se alle modificazioni proposte altre avesse potuto aggiungerne che migliorassero ancora le condizioni degli insegnanti. Potranno queste essere fatte in avvenire, ne abbiamo espresso il pensiero anche nella relazione, quando si provveda con nuovi aumenti di tasse, e quando le circostanze del bilancio lo permettano; ma nelle condizioni attuali, volendo tenersi al sicuro che tutte le previsioni fatte corrispondano, io credo che le nostre proposte siano il massimo di quello che si poteva fare.

Quindi io insisterei perchè il progetto fosse approvato tal quale, salvo quelle piccole modificazioni di forma più che di sostanza che potranno farsi durante la discussione degli articoli.

SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORMANI-MORETTI. Ammiro l'opera diligente di perequazione tra gli stipendi agli insegnanti nelle scuole, che ha voluto fare l'Ufficio centrale, assecondando quella prima della Camera elettiva e del Governo ed avuto riguardo alle condizioni attuali finanziarie del pubblico bilancio.

Ma, nel mentre riconosco i confronti essere odiosi, pur tuttavia credo non inopportuno rilevarne alcuno, se non altro, per sapere la ragione d'una male esplicabile diversità di trattamento o per ottenere, fosse anco solo qualche affidamento, utile in quel remoto avvenire, che vorrei non fosse troppo remoto, al quale accennava testè l'onorevole relatore Dini nel chiudere il suo discorso.

Intendo alludere alle condizioni in cui con questo disegno di legge si lasciano i docenti di scienze naturali e quelli di agraria, condizioni le quali sono, od almeno sembrano a me, peggiori anche di quelle dei professori di francese e dei maestri di disegno, inquantochè,

nel mentre i docenti scienze naturali devono avere conseguita una laurea e continuare a tenersi al corrente degli studi, ricerche e scoperte continue nelle loro discipline, e curare le raccolte e collezioni pel loro insegnamento e cercare anche di completarle, non hanno essi poi la facile opportunità di procurarsi lezioni private o di trovare altre risorse, come agevolmente e dovunque può capitare ai professori, in ispecial modo, di disegno e di lingue straniere.

I docenti scienze naturali, e particolarmente quelli di agraria, che è materia molto importante per tutta Italia, siccome ne fa fede lo stesso ministro Baccelli, il quale, con sapiente sollecitudine, si mostrò molto premuroso per diffondere tale insegnamento, i docenti nelle scuole tecniche, di scienze naturali, non hanno che da 1200 a 1500 lire l'anno, e con questo tenue onorario possono essere mandati in qualunque paese d'Italia il più isolato e remoto, anche in quei piccoli centri, voglio dire, dove non v'ha modo di rinvenire alcun'altra risorsa o d'ottenere, in pari tempo, qualsiasi diversa supplenza.

Chè anzi, per di più, devesi al proposito ricordare come nell'art. 3 di questo progetto di legge stia detto non poter avere d'ora innanzi i docenti di ruolo altri incarichi speciali, che già non avessero attualmente, fuorchè per incarico temporaneo e con semplice molto misurata e tenue remunerazione.

Tale e tanto ristretta sembra a me dunque la condizione di codesti insegnanti dottrine fra le più utili nelle scuole per la vita pratica, da doversi su d'essa richiamare l'attenzione, perchè si pensi a provvedere convenientemente, se non si può subito, almeno in una prima e prossima occasione, bene opportuno essendo intanto dar loro, almeno a titolo d'incoraggiamento, una assicurazione per quell'avvenire che preannunziava testè il relatore senatore Dini.

Nè, in fiduciosa attesa d'una spiegazione e d'un simile affidamento, altro credo di aggiungere al riguardo.

DINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. È un fatto che lo stipendio degli insegnanti di scienze naturali, specialmente nelle scuole tecniche, è minimo; ma è

un fatto egualmente vero che il numero di ore d'insegnamento che essi hanno è pure minimo; hanno, mi pare, tre o quattro ore soltanto di insegnamento alla settimana.

Malgrado questo, però, il Governo fa anche ora quello che può per loro, affidando ad essi altri incarichi e supplenze, e nel progetto di legge, quale era stato dapprima presentato alla Camera, c'erano due articoli, il 5° e il 6°, coi quali si cercava di fare degli aggruppamenti di vari insegnamenti, in modo che ogni insegnante venisse ad avere una maggior copia di lavoro e corrispondentemente una maggiore retribuzione.

Questi articoli furono poi soppressi nella discussione; però il ministro ha presentato un progetto di legge nel quale si fanno questi ed altri aggruppamenti; quindi è sperabile che all'inconveniente a cui allude il senatore Sermani-Moretti si possa rimediare quando quel progetto di legge venga in discussione e diventi legge dello Stato.

Del resto poi non è esatto quello che accennava il senatore Sermani-Moretti, cioè che questi insegnanti, in conseguenza dell'art. 3, non possano più avere nessun incarico; potranno averlo ancora, salvochè, invece d'averne un compenso per questo a titolo di stipendio, lo avranno come remunerazione.

Il capoverso ultimo dell'art. 3 dice infatti così:

« D'ora in poi, salvo il caso di conferme in uffici che già avessero all'attuazione della presente legge, a nessun insegnante di ruolo potrà conferirsi un'altra cattedra, sia nella medesima scuola, sia in scuola diversa, fuorchè per incarico temporaneo con semplice remunerazione ».

Come vede il Senato, avranno una remunerazione invece di uno stipendio, ma l'incarico potranno sempre averlo, e migliorare così la propria condizione.

Per ciò che riguarda l'insegnamento agrario delle scuole normali, devo dire al collega Sermani-Moretti che questa legge non si riferisce alle scuole normali, e quindi non si poteva in questa stabilire nulla rispetto a quell'insegnamento; il ministro soltanto potrà dire qualche particolare in proposito; ma, poichè so ch'egli s'occupava tanto dell'insegnamento agrario, posso

dirgli intanto io pure che credo che egli pensi a riunire in uno stesso insegnante, per quanto potrà, l'insegnamento d'agraria e quello di scienze naturali delle scuole normali, e così anche la condizione degli insegnanti d'agraria delle scuole normali verrà migliorata.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Onorevoli senatori, l'interesse più grande di questa legge è che passi. Indugiata per otto anni di filo ha paura dei miglioramenti, perchè spesso volte il meglio è nemico del bene.

Io comprendo che le scuole, le scienze, gli insegnamenti sono male retribuiti, ma ciò non è un fatto moderno, e forse a questo non si riparerà giammai. Da Seneca in poi fu detto: *multa pluris sunt quam emuntur*. Infatti non si avrebbero da chiamare stipendi; c'è la parola consacrata per lusingare la miseria e la parola è « Minervale » *honorarium* non è stipendio, gl'insegnamenti non si pagano.

Io accetto riconoscente i miglioramenti introdotti nella legge dall'Ufficio centrale del Senato, soltanto nella discussione degli articoli, avrò da rivolgere qualche osservazione sopra un solo punto, ma lo farò in modo da non creare difficoltà; mi appellerò al sentimento dell'equità e della giustizia, ma, se sorgessero ostacoli, io non ne farò una questione, perchè intendo di non pregiudicare la legge, essendo mio grande desiderio che questa legge torni prontamente alla Camera migliorata come è. Questa legge rappresenta un lungo e legittimo desiderio che deve essere appagato.

Fatte queste semplici dichiarazioni, io prego il Senato di aprire la discussione degli articoli sui quali mi riservo di riprendere la parola, se lo riterrò opportuno.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Se il Senato consente, ometteremo la lettura delle tabelle ricordate nei singoli articoli, eccettuate naturalmente quelle che saranno modificate nel corso della discussione.

## Art. 1.

I ruoli e gli stipendi de' presidi, de' direttori e degli insegnanti degli Istituti tecnici e nautici e delle scuole tecniche sono determinati dalle tabelle A e B unite a questa legge.

Alle tabelle A e B per i licei e per i ginnasi, approvate con la legge 25 febbraio 1892, n. 71, modificate con la legge 19 luglio 1894, n. 35, e con decreti Reali per la istituzione o soppressione di nuove scuole, sono sostituite le tabelle C e D unite a questa legge.

Saranno iscritte in bilancio le somme risultanti da dette tabelle.

Gli aumenti sessennali già conseguiti non saranno assorbiti nè in tutto, nè in parte dagli aumenti di stipendio che gli insegnanti avranno alla prima applicazione della presente legge.

Gli insegnanti che in questa prima applicazione della legge fossero rimandati ad una classe inferiore, quando, giunto il loro turno, verranno reintegrati nella classe corrispondente a quella alla quale ora appartengono, conserveranno anch'essi gli aumenti sessennali conseguiti finora o che si saranno maturati nel frattempo, indipendentemente dagli stipendi che allora verranno ad avere.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Per togliere degli equivoci che potrebbero sorgere, proporrei che al capoverso 3, dove è detto:

« Gli aumenti sessennali già conseguiti non saranno assorbiti, ecc » si dica invece:

« Gli aumenti di stipendio che verranno alla presente legge ».

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. È giusto.

DINI, *relatore*. E poi, al capoverso seguente, proporrei che alla parola *insegnanti* si sostituisse:

« Coloro che alla prima applicazione di questa legge, ecc. ».

Questo dico perchè, oltre agli insegnanti, ci può essere anche qualche direttore.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Certo è una dizione più chiara.

PRESIDENTE. Prego il senatore Dini di formulare per iscritto i suoi emendamenti.

La proposta dell'Ufficio centrale è questa che

al terzo capoverso, del quale si è data lettura, si sostituisca il seguente:

« Gli aumenti sessennali già conseguiti non saranno assorbiti, nè in tutto nè in parte, dagli aumenti di stipendio che verranno accordati alla prima applicazione della presente legge ».

Domando al signor ministro se accetta la modificazione.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. L'accetto.

PRESIDENTE. Poi al capoverso seguente, laddove si dice:

« Gli insegnanti che in questa prima applicazione ecc. » l'Ufficio centrale proporrebbe si dicesse:

« Coloro che in questa prima applicazione della legge fossero rimandati », ecc. Il resto come è stato letto.

Il signor ministro accetta questa seconda modificazione?

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. L'accetto; e propongo che nello stesso capoverso ultimo, invece di dire *reintegrati*, si dica *riammessi nella classe*; la locuzione mi pare più perfetta.

PRESIDENTE. Dunque si dovrebbe sostituire alla parola *reintegrati* la parola *riammessi*.

L'Ufficio centrale consente a questa sostituzione?

DINI, *relatore*. Consente.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 1 sarebbe così modificato:

## Art. 1.

I ruoli e gli stipendi de' presidi, de' direttori e degl'insegnanti degli Istituti Tecnici e Nautici e delle Scuole Tecniche sono determinati dalle tabelle A e B unite a questa legge.

Alle tabelle A e B per i Licei e per i Ginnasi, approvate con la legge 25 febbraio 1892, n. 71, modificate con la legge 19 luglio 1894, n. 35, e con decreti Reali per la istituzione o soppressione di nuove scuole, sono sostituite le tabelle C e D unite a questa legge.

Saranno iscritte in bilancio le somme risultanti dalle dette tabelle.

Gli aumenti sessennali già conseguiti non saranno assorbiti nè in tutto, nè in parte dagli aumenti di stipendio che verranno accordati alla prima applicazione della presente legge.

Coloro che in questa prima applicazione della legge fossero rimandati a una classe inferiore, quando, giunto il loro turno, verranno riammessi nella classe corrispondente a quella alla quale ora appartengono, conserveranno anch'essi gli aumenti sessennali conseguiti finora o che si saranno maturati nel frattempo, indipendentemente dagli stipendi che allora verranno ad avere.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Art. 2.

I presidi titolari degli Istituti tecnici e nautici, ai quali saranno assegnati gli stipendi stabiliti dalla tabella A, conseguiranno il diritto all'aumento d'un decimo dello stipendio per ogni sei anni di servizio effettivo.

I presidi che all'applicazione di questa legge siano provveduti di stipendio superiore a quello stabilito dalla legge stessa per la prima classe conserveranno *ad personam* lo stipendio attuale, ma l'aumento sessennale del decimo sarà calcolato sullo stipendio normale di lire 4100 assegnato alla classe stessa, e il sessennio comincerà a decorrere dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge.

I presidi con insegnamento, i quali alla prima applicazione di questa legge passeranno nel nuovo ruolo di presidi titolari, cesseranno di far parte dei ruoli degli insegnanti, ma continueranno ad insegnare conservando anche come insegnanti la titolarità fuori ruolo. Essi avranno, a titolo di maggiore assegno e come compenso dell'insegnamento, oltre agli aumenti sessennali già conseguiti, la differenza fra i due attuali stipendi riuniti di preside e d'insegnante, e il nuovo stipendio di preside. Per essi l'aumento sessennale avrà luogo soltanto sul nuovo stipendio di preside, e la sua decorrenza comincerà da quella dell'aumento sessennale cui avevano diritto come insegnanti.

L'indicato maggiore assegno non sarà in nessun caso, e in nessuna parte assorbito dai nuovi aumenti che proverranno dai sessennii o dalle promozioni come presidi; e sarà valuta-

bile per la pensione anche quando quelli che ne siano provvisti vadano a riposo soltanto come insegnanti.

Gli altri presidi titolari con insegnamento, i quali non troveranno subito posto nel nuovo ruolo, conserveranno come presidi la titolarità ma fuori ruolo, e rimarranno al tempo stesso nel ruolo degli insegnanti, conservandone tutti i diritti, finchè non passeranno nel nuovo ruolo di presidi titolari. Questo passaggio si farà anche allora in base alle disposizioni dei due capoversi precedenti, e finchè il passaggio stesso non avvenga, il loro stipendio come presidi titolari fuori ruolo sarà ragguagliato a quello risultante dalla differenza fra i due attuali stipendi riuniti di preside e d'insegnante, e il nuovo stipendio d'insegnante della classe alla quale verranno iscritti. In ogni caso questo stipendio come presidi non sarà mai minore di L. 1200 annue. Sul detto stipendio di presidi non decorreranno gli aumenti sessennali.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Pregherei l'Ufficio centrale di togliere da questo articolo la parola *titolarità* e di sostituirvi quella di *titolo*.

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. A me pare che vada conservata la parola *titolarità*. Io credo che il collega Pierantoni alluda all'ultimo capoverso.

PIERANTONI. C'è due volte la barbara parola; aliudo a tutte e due.

DINI, *relatore*. La titolarità è un grado. Il titolare fuori ruolo è un grado che mi pare si debba conservare, perchè è scritto anche nelle tabelle. L'Ufficio centrale per questa ragione crede che dovrebbe restare la parola *titolarità*.

PRESIDENTE. Non insiste il senatore Pierantoni?

PIERANTONI. Io insisto. Un barbarismo di più o di meno nelle nostre leggi non farà grande danno. Se il Senato non pensò sopprimere i barbarismi introdotti da altri, non se ne faccia autore. Mi ricordo che nel Concilio di Costanza un povero frate corresse l'Imperatore ricordandogli che tutto poteva fare meno che dare cittadinanza alle parole barbare.

Io propongo la parola *titolo*, che è italiana e

più breve. È da notare che questa è una legge che noi facciamo per le classi insegnanti. (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Dunque il senatore Pierantoni vorrebbe sostituire la parola *titolo* all'altra *titolarità*...

ROUX, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, *dell'Ufficio centrale*. Sono d'accordo coll'onor. Pierantoni che, se cerchiamo il vocabolo *titolarità* nel dizionario della Crusca non lo troveremo, anche per la semplice ragione che quel vocabolario non è ancora arrivato a codesta parola. Ma vi sono alcuni termini tecnici che sono consacrati dall'uso, e dalla costante frequenza con cui sono adoperati nelle nostre leggi.

Questo vocabolo sarà barbaro quanto si vuole, ma se noi lo sostituissimo con l'altro, *titolo*, i professori stessi, ai quali la legge è rivolta, non ne comprenderebbero bene il significato.

Sono d'accordo coll'onor. Pierantoni che si debbano ripudiare tutte le parole nuove; ed anche recentemente, quando in una legge ho trovato parole barbare, io per il primo mi sono ribellato; ma la parola *titolarità* è vocabolo che si trova in quasi tutte le nostre leggi di pubblica istruzione; è un termine tecnico riconosciuto, che basta pronunziare perchè sia compreso.

Possiamo quindi dargli una cittadinanza limitata a questo genere di leggi; non l'adopereremo certo nel linguaggio comune.

Lasciamola soltanto in questa legge per non creare confusione nella sua interpretazione.

PRESIDENTE. Insiste il senatore Pierantoni nella sua proposta?

PIERANTONI. Desidererei conoscere l'opinione dell'onorevole ministro della pubblica istruzione come quello che dovrebbe curare più di ogni altro l'uso della buona lingua.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. A me sembra questa una questione che non debba troppo occupare il Senato.

Qui ci sono maestri di buona lingua e ne vedo proprio uno di contro a me, il quale è un

toscano eminente, e mi fa tornare a memoria il noto proverbio:

Dai gioghi alpini alle sebezio valli  
Non vi son che toscani e pappagalli.

(*Ilarità*).

Ma in quanto alle parole che s'introducono per necessità tecnica mi risovviene un verso d'Orazio che dice esser lecito

Signatum praesente nota procudere nomen.

Quando questi signori (*accennando all'Ufficio centrale*) si appellano alla tecnicità, io credo che il Senato possa dare questo battesimo senza rimorso di coscienza.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. L'onor. ministro della pubblica istruzione, per una speciale cortesia, rivoltosi a me, mi ha indotto a chiedere la parola su questo punto. Come toscano adunque insisto per la toscanità e la buona lingua delle nostre leggi.

Pur troppo in generale uno dei difetti della nostra legislatura è quello di non serbare quella precisione e purità di linguaggio che dovrebbe essere qualità costante delle medesime. La bella lingua latina fu il vanto delle leggi antiche. Dopo questo adunque debbo insistere per escludere dalla legge presente il barbarismo della parola *titolarità*, la quale non è tecnica; ma sia tecnica quanto si vuole, non cessa per questo di essere fuori della lingua nostra; e quindi un barbarismo che nelle nostre leggi non dovrebbe essere ammesso; molto più che se nel contesto della legge della quale ora si discute, alla parola *titolarità* si sostituisca la parola italiana *titolo*. Nessuna differenza trova il significato della legge stessa e il valore della frase. E credo che anche le persone per le quali questa legge è fatta, non possano incontrare dubbio di sorta a cagione della sostituzione della parola italiana *titolo*, a quella di nuova fattura, che è *titolarità*.

Per questo, avendomi benignamente eccitato il signor ministro a parlare, io non ho avuto difficoltà di rispondere sul punto controverso e insisto quanto posso per la proprietà della lingua nelle nostre leggi.

PRESIDENTE. Dunque il senatore Pierantoni propone di sostituire la parola *titolo* a quella di *titolarità*.

Coloro i quali approvano questa sostituzione sono pregati di alzarsi.

(Il Senato non approva).

Metto ora ai voti l'intero articolo secondo nel testo testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

### Art. 3.

I presidi titolari de' Licei e degli Istituti tecnici e nautici, e i direttori titolari dei Ginnasi e delle Scuole tecniche potranno avere l'incarico di un insegnamento, purchè sia compatibile con l'esercizio del loro ufficio e purchè siano abilitati ad esso. L'incarico sarà temporaneo, e compensato con una remunerazione non maggiore dei due terzi dello stipendio di reggente. Quando poi, per ragioni di servizio, siano trasferiti non avranno diritto a conservare l'incarico.

I direttori titolari delle Scuole tecniche, che alla pubblicazione di questa legge siano titolari o reggenti di un insegnamento, non avranno come insegnanti aumento di stipendio; quelli invece che tengono una cattedra come incaricati effettivi, avranno anche per essa l'aumento di stipendio.

I professori che come titolari o come reggenti occupano due cattedre, per le quali questa legge porti un aumento di stipendio, avranno l'aumento sopra il solo stipendio maggiore. Quando però con l'ufficio di titolare o di reggente ne abbiano un altro d'incarico effettivo, avranno anche per esso l'aumento di stipendio.

D'ora in poi, salvo il caso di conferme in uffici che già avessero all'attuazione della presente legge, a nessun insegnante di ruolo potrà conferirsi un'altra cattedra, sia nella medesima scuola, sia in scuola diversa, fuorchè per incarico temporaneo con semplice remunerazione.

CANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTONI. Io vorrei pregare l'Ufficio centrale a dirmi se non sia possibile sopprimere quelle parole con cui si dice, che « l'incarico dato ai presidi sarà temporaneo ».

Per verità gl'incarichi sono sempre temporanei; ma parrebbe da quell'espressione che

l'Ufficio centrale si sia quasi pentito di un principio che ispira le sue disposizioni e che io approvo pienamente.

Io lascio in disparte la questione degli stipendi che è certamente la più importante in questa legge e nella quale mi pare che l'Ufficio centrale abbia disposte le cose ottimamente; ma parmi che esso meriti ancora una lode speciale per aver cercato di diminuire il numero dei presidi e dei direttori senza insegnamento. Io credo che l'ideale a cui una buona riforma dell'istruzione secondaria dovrebbe ispirarsi è quello che rettori, presidi, direttori avessero tutti ad insegnare.

Quelli che si intendono di insegnamento e d'istituti scolastici sanno che uno non può avere autorità ed influenza morale sui giovani se non insegna. E senza insegnamento io ardisco di dire che il preside è meno autorevole dei professori del proprio istituto e deve, per esercitare un'efficace influenza sugli scolari, ricorrere all'autorità morale di quelli.

Io desidererei che fosse accettata la massima che, quando è possibile, si dia sempre ai presidi ed ai direttori un insegnamento, sia pure di poche ore, ma che abbia un'importanza educativa.

Io credo che noi col togliere ai presidi dei licei e degli istituti tecnici l'insegnamento, abbiamo seguito un cattivo esempio francese. Noi dovremmo, a parer mio, conformarci invece all'esempio tedesco. Noi sappiamo infatti che nei ginnasi e negli istituti secondari tedeschi in genere i direttori insegnano sempre non solo, ma non vorrebbero accettare il loro ufficio senza un insegnamento; perchè sanno che con questo specialmente possono acquistare una vera autorità morale ed un'influenza educativa sui giovani.

ROUX. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX, dell'Ufficio centrale. A proposito di questo articolo e del sostantivo *incarico* dobbiamo ripetere quello che abbiamo detto un momento fa. Questa legge, con beneplacito degli onorevoli Buonamici e Pierantoni, presentata dal ministro della pubblica istruzione, fu approvata dalla Camera dei deputati. E fu appunto la Camera dei deputati che aggiunse la parola « temporaneo » volendo indicare qualche cosa di speciale. Ora, siccome l'Ufficio centrale aveva già

apportate al progetto parecchie modificazioni, così ha cercato di attenersi il più possibile nella dizione degli articoli al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento ed accettato dal ministro. Pregherei quindi l'onorevole Cantoni di rivolgere la sua parola all'onor. ministro, e non a noi, che pienamente ci rimettiamo alla sua deliberazione.

E, poichè ho la parola, lo ringrazio vivamente delle espressioni cortesi rivolte ai membri dell'Ufficio centrale.

BACCELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non ho nessuna difficoltà di rimettermi al voto del Senato, quando egli creda possibile togliere la parola « temporaneo ».

PRESIDENTE. Dunque la modificazione consiste in ciò: che nel 1° comma di questo articolo 3 dove si dice « l'incarico sarà temporaneo e compensato », si deve dire invece: « L'incarico sarà compensato ».

Coloro che approvano l'articolo 3 con la modificazione proposta, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora viene l'articolo 3 nuovo proposto dall'Ufficio centrale e che è del seguente tenore:

Art. 3 bis (nuovo).

I macchinisti, bidelli e inservienti dei Regi licei e ginnasi ai quali saranno assegnati gli stipendi stabiliti dalla tabella D, gli assistenti dell'Istituto tecnico di Udine, e gli assistenti e il personale di segreteria e inservienti dell'Istituto tecnico di Modica avranno il diritto agli aumenti sessennali, e il sessennio incomincerà a decorrere dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge.

Il signor ministro accetta questo articolo?

BACCELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Coloro che approvano l'articolo 3 nuovo, testè letto, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'art. 4 proposto dal Governo è soppresso...

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Ecco, io desideravo di pregare il Senato a voler conservare questo articolo. Già gli egregi senatori che compongono la Giunta centrale, hanno riconosciuto di avere anche troppo modificato la legge come era venuta dalla Camera.

Ora la Camera ha ammesso questo articolo, e credo che ne abbia avuto le sue buone ragioni. Infatti si tratta di assegnare una somma di 1200 lire a pochi presidi delle città principali.

È vero che la Giunta centrale del Senato ha creduto di poter fare l'economia delle 31,000 lire che ci sarebbero volute per questo, servendosene per uno scopo nobilissimo.

Ma io rispetto le tabelle del Senato, così come sono. Dico solo che questo fondo si può avere perfettamente dal civanzo delle iscrizioni ai corsi.

È questo è già stato notato dalla dotta relazione del Senato alla pagina 5, dove è pregato un avanzo di circa 100,000.

Dunque questa piccola somma, senza toccare le tabelle come sono state costituite dal Senato, si potrebbe ricavare da questo avanzo delle tasse.

Le ragioni dei presidi non sono poche. La Giunta centrale del Senato ha creduto che questi presidi avessero dei compensi abbastanza lautissimi. Ma non è questo l'avviso dei presidi stessi.

Un preside rappresenta il grado massimo a cui possa giungere un insegnante specialmente poi nelle grandi città italiane nelle quali non è mica permesso così facilmente di vivere con decoro come in altre città dove naturalmente si spende meno.

Poi un certo prestigio a me pare sia, se non assolutamente necessario, opportuno, e inoltre ci sono altre osservazioni che hanno il loro valore. Questa legge ha provveduto per quanto è stato possibile all'aumento degli onorari dei professori, ma non avendo provveduto proporzionalmente all'aumento dell'onorario dei presidi ha fatto una specie di spargimento di ciò che è stato determinato dalla legge Casati.

Infatti, la legge Villari migliorando le condizioni dei professori e lasciando invariate quelle dei presidi ha mutato in qualche modo la pro-

porzione stabilita fra i relativi stipendi dalla legge Casati.

Io naturalmente non faccio che riferire le buone ragioni che i presidi stessi di queste grandi città mi hanno inviato perchè io le sottoponessi all'equanimità e giustizia del Senato. Essi dicono: Che l'Ufficio centrale, enumerando i proventi straordinari dei presidi, li ha forse un po' troppo ringranditi e non ha notato che simili vantaggi godono anche molti professori, come non ha forse notato che tutti i professori hanno molte altre fonti di lucro tutte negate ai presidi, quali sono: le lezioni private, l'insegnamento in privati Istituti e anche in altri pubblici Istituti.

I presidi favoriti dalla legge, quelli delle principali città del Regno, certo non sono giunti a quel posto che occupano se non dopo una lunga carriera, che non è stata priva di meriti, e la cura dell'ufficio, la responsabilità loro certo sono assai più gravi di quelle di tutti gli altri professori, ma anche dei loro colleghi delle città minori, onde non dovrebbe parere ingiusto che abbiano a fruire di un migliore trattamento.

A me queste ragioni fanno impressione, e poichè si possono accordare questi leggerissimi aumenti di 1200 lire nelle grandi città italiane, senza toccare le tabelle fatte dall'Ufficio centrale, prendendo il civanzo delle tasse, io prego il Senato che nella sua bontà voglia conservare questa disposizione. E ciò non solo per le ragioni affacciate dai presidi, che mi paiono attendibilissime, ma anche perchè essa fu approvata dalla Camera dei deputati.

ROUX, dell'Ufficio centrale. Chiedo di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX, dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale sente il dovere di dare ulteriori spiegazioni, oltre quelle già fornite nella relazione, sulle modificazioni apportate a queste tabelle.

Veramente le osservazioni esposte testè dal ministro dell'istruzione pubblica parlano di condizioni speciali fatte ai presidi nelle principali città.

Debbo anzitutto dichiarare che l'Ufficio centrale, prima di procedere alla soppressione dell'art. 4, ha discusso se conveniva fare un elenco delle città principali, e dei principali licei ed istituti. Ma, esaminando le condizioni

speciali dei presidi di questi istituti, ha veduto che in alcune città principali vi sono istituti, che andrebbero soppressi. Per esempio, a Genova è dato l'assegno di L. 1200 solamente al preside dell'istituto tecnico, e non a quello del liceo, che ha un numero maggiore di studenti.

Ora, quando in una legge si viene a creare una condizione speciale di cose a questa o a quella città, a questo o a quello istituto, è parso all'Ufficio centrale che ciò fosse, non dico non abbastanza corretto, ma per lo meno da non accettarsi ad occhi chiusi. Se l'altro ramo del Parlamento ed il Governo avessero presentata una tabella, in cui fosse stata aggiunta una classe di presidi titolari con 4500 o 5000 lire di stipendio si sarebbe potuta studiare e forse ammettere. Spettava naturalmente al ministro della pubblica istruzione il destinare questi posti con 4500 e 5000 lire di stipendio a quei presidi che avessero fatto la migliore carriera nell'insegnamento e nella direzione degli istituti; ma nominare proprio alcune scuole, come se queste avessero condizioni diverse, speciali, è parso a noi non troppo corretto, specie confrontando le varie condizioni che si fanno ai diversi professori.

Noi abbiamo, per esempio, una anomalia in questa legge stessa ed in questa tabella (e duole all'Ufficio centrale di averla dovuta lasciare passare); abbiamo i direttori di ginnasio che hanno lo stesso stipendio dei professori di ginnasio; il professore titolare di ginnasio ha 2800 lire, come il direttore.

Ora, se noi avessimo potuto disporre di 24,000 lire per migliorare le condizioni dei professori, avremmo certamente invocato e dal ministro e dal Senato dei provvedimenti per aumentare gli stipendi degli altri professori.

Ma è da notarsi che questo miglior trattamento desiderato dal ministro dell'istruzione pubblica non è un atto di generosità per i presidi attuali, perchè non li riguarda più, ma riguarda i futuri presidi. Gli attuali presidi non sono lesi neppure per un centesimo nelle loro condizioni. Di cotesti presidi ve ne sono, come si scorge dall'elenco, quattro a 6000 lire, che manterranno tale stipendio finchè andranno a riposo. Sono quindi soltanto i presidi dell'avvenire che fruiranno degli stipendi accennati da questa tabella.

Osservo poi che in tutte le altre classi di

professori e di direttori si è promossi da professori a direttori senza alcun aumento di stipendio; ho già citato l'esempio dei direttori di ginnasio.

Invece con la legge in discussione si passa da professore titolare di prima classe degli istituti e dei licei, con uno stipendio di 3000 lire, a preside di seconda classe con 3500 lire di stipendio ed a preside di prima classe con uno stipendio di 4100 lire.

Dunque l'aumento di stipendio che riceve un professore titolare, che passa dalla titolarità di primo grado alla presidenza, è almeno di 500 lire con un massimo di 1100 lire.

Se l'onorevole ministro crede di avere 24,000 lire disponibili per questi presidi, a nome dell'Ufficio centrale, lo pregherei di distribuirli, usando una forma più generica senza indicare questa o quella città, perchè si potrebbe cadere in questo errore, che, mentre qui parliamo del liceo di Palermo, vi è il liceo di Messina o di Genova che hanno maggior numero di studenti e non si comprenderebbe la ragione per cui debba avere 1200 lire di assegno un preside che ha un numero minore di alunni da sorvegliare.

Per queste ragioni, se l'onorevole ministro ha i mezzi per farlo, io lo pregherei di istituire piuttosto un'altra categoria generale di presidi, senza accennare a questa piuttosto che a quella città. Si avrà così una prima classe di presidi a 4500 od anche a 5000 lire, ma non si avrà una designazione speciale e di licei e di città.

L'Ufficio centrale ha dato ragione del perchè ha creduto di usufruire altrimenti delle 24,000 lire che erano designate per soli venti presidi. Infatti mentre per soli venti presidi si spendevano 24,000 lire, per 581 professori, che hanno da 1200 a 2000 e 2700 lire di stipendio, si spendevano soltanto 29,000 lire.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale ha creduto di erogare queste 24,000 lire a beneficio dei professori, pur migliorando la condizione dei presidi, giacchè si concedono loro 500 lire di aumento pel passaggio da professori a presidi.

Ma l'Ufficio centrale si rimette per questa questione al Senato; prega però il ministro, ove intenda fare una proposta formale, di non voler riproporre tal quale l'articolo 4° del progetto ministeriale, ma di proporlo modificandolo

nel senso di creare una speciale classe di presidi a 4500 o a 5000 lire di stipendio. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Mi pare che, se il signor ministro crede di secondare il concetto esposto dall'onorevole Roux, a nome dell'Ufficio centrale, si potrebbe rinviare a domani la votazione di questo articolo per avere il tempo di emendarlo in modo che risponda alle sue idee e ad un tempo a quelle spiegate dal senatore Roux.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io desidero niente di meglio che andare d'accordo coll'Ufficio centrale del Senato.

L'ho detto e lo ripeto: o che ci sia espressa la città o che non la ci sia, io desidero che questo gruppo di presidi, che si può dire che sono alla cima, abbiano quel piccolo compenso che la Camera ha loro accordato; se non vogliono tener conto di altre ragioni, si tenga conto almeno della lunga carriera, del servizio onorato e anche di uno stimolo maggiore per un avanzamento, sia pur piccolissimo come è, perchè giova sempre ad un uomo, anche provento, di avere uno stimolo per migliorare, sia pure di poco, le sue condizioni.

Io mi metterò molto volentieri d'accordo coll'Ufficio centrale del Senato, e credo che non vi sarà difficoltà per intendersi sulla forma.

SIACCI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SIACCI, *dell'Ufficio centrale*. Io ho chiesto la parola quando il mio collega Roux ha fatto una proposta a nome dell'Ufficio centrale.

Io sono dolente di distaccarmi ora dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, la quale del resto in questo momento è costituita dai due miei vicini.

Non so su questa questione quale sia l'opinione del senatore Cannizzaro che non è qui presente, perchè tale questione sorge adesso con questa dichiarazione del ministro. L'Ufficio centrale ha soppresso l'art. 4 sulla considerazione, che vi erano delle categorie d'insegnanti secondari, i quali da questa legge non traevano nessun beneficio o ne traevano solamente un beneficio irrisorio. D'altra parte l'Ufficio centrale ritenne che, data la meschinità generale

delle retribuzioni nelle scuole secondarie, i presidi si potevano considerare come già sufficientemente compensati, ed allora credette riversare le 24,000 lire provenienti dai maggiori assegni; proposti pei presidi delle città principali, sopra quelle classi di professori che non avevano benefici, e così furono modificate le tabelle in modo che parecchi insegnanti avranno due o trecento lire d'aumento. Ma dopo le dichiarazioni del ministro, il quale dice che lascia le tabelle come le ha modificate l'Ufficio centrale, e che le 24,000 lire occorrenti ai venti presidi egli ha modo di ritrarle dalle maggiori tasse che verseranno gli studenti, io da parte mia non trovo difficoltà ad accettare la proposta del ministro, e non vedo il perchè l'Ufficio centrale non abbia da consentirvi; inquantochè i benefici che l'Ufficio centrale ha voluto assicurare a quella classe d'insegnanti rimangono, e si tratterebbe solo di accrescere il beneficio a soli venti presidi.

D'altra parte a me non dispiace che nella classe dei presidi ce ne siano venti i quali siano compensati anche largamente. Questo aumenta il prestigio della classe dei presidi, e il prestigio si riflette anche su tutta la classe degli insegnanti secondari.

Si dice che ogni soldato porta nel suo zaino il bastone da maresciallo; si dice, ed alcuni lo credono.

Ebbene, facciamo che gli insegnanti delle scuole secondarie che intraprendono la carriera con 1500 lire possano illudersi d'averne nel loro bagaglio un bastone da maresciallo, cioè la possibilità d'arrivare ad una posizione, ad uno stipendio, che poi non è stranamente grande, ad uno stipendio che può arrivare anche alle 7 od 8 mila lire.

Notino che a questi alti posti non si arriva, quando ci si arriva, che ad una età piuttosto avanzata, e quindi il beneficio non si gode che per ben poco tempo, e va a compenso di fatiche ed anche di privazioni sopportate per tutta la vita.

Un'altra osservazione. Si è parlato delle maggiori spese che i presidi delle maggiori città devono incontrare, a Roma, a Napoli, a Torino, a Milano, a Palermo, a Firenze, ove realmente si spende di più per casa e per vitto, di quello che si spenda in altre città ma si è obbietato che a Genova si spende presso a poco quello che si spende a Roma e nelle maggiori città,

e che il liceo di Genova è popolato quanto e forse più degli altri licei principali.

Ma non è per queste ragioni che io vorrei questo assegnamento di 1200 lire, ai presidi; io intenderei darlo ma per il grado, ed il grado è rappresentato anche dallo stipendio. Ai generali, per esempio, che comandano un corpo d'armata a Roma, a Milano, a Firenze ed altrove si assegna una larga retribuzione, non perchè in quelle città i viveri siano più cari, ma perchè il grado e la funzione porta una remunerazione più larga, ed altrettanto si fa per i consiglieri di Stato e per i professori d'Università. Per queste ragioni accetterei adunque la proposta dell'onor. ministro.

Il mio collega Roux ha accennato all'istituzione di una classe speciale, ma questa mi pare questione molto secondaria poichè il concedere un maggior assegno ad una classe superiore di presidi, o stabilirlo direttamente a favore dei presidi che funzionano in città principali non porterà nelle applicazioni differenze pratiche, poichè nulla impedirà che alle città maggiori siano destinati i presidi della classe superiore.

È più una questione di forma che di sostanza, e in tale questione io mi rimetterò volentieri al parere dei colleghi.

PRESIDENTE. Io proporrei che la discussione fosse rimandata a domani, per dar modo così all'Ufficio centrale di mettersi d'accordo col ministro.

Se non sorgono obiezioni, resta così stabilito.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini:

Votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

LEGISLATURA XX — 3<sup>a</sup> SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1900

Provvedimenti per la spedalità degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma ricoverati negli ospedali della Capitale:

Votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	62
Contrari . . . . .	32
Astenuti . . . . .	1

Il Senato approva.

Ora leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stipendi dei professori delle scuole e degli Istituti tecnici ed altri provvedimenti (N. 15 - *Seguito*);

Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> categoria (N. 57);

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (N. 61).

La seduta è sciolta (ore 18 e 45).

Licenziato per la stampa il 27 marzo 1900 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

